

## Relazione al Decreto Delegato

### Disposizioni attuative Convenzione di Capetown e relativo Protocollo aeronautico

Eccellentissimi Capitani Reggenti

e Onorevoli colleghi,

la proprietà di un aeromobile costituisce un impegno finanziario considerevole ed è in questa fase che intervengono strumenti tecnici che supportano l'acquisto degli stessi e che offrono garanzie di protezione ai soggetti che finanziatori. Il leasing finanziario è una tipologia contrattuale che ha una ampia diffusione nel settore della navigazione aerea quale strumento necessario alla crescita degli operatori del settore. Ulteriore forma contrattuale ampiamente diffusa in ambito aeronautico è l'ipoteca, quale accordo diretto a costituire un diritto reale di garanzia sul velivolo. Istituito, quest'ultimo, che conosce diverse forme e peculiarità a seconda dell'ordinamento considerato.

Attraverso la cooperazione delle principali organizzazioni internazionali del settore ICAO (International Civil Aviation Organization) e IATA (International Air Transport Association) nel novembre del 2001 viene elaborata una regolamentazione di protezione degli investimenti attraverso la Convenzione di Capetown "Cape Town Convention on International interest in mobile equipment" e relativo protocollo aeronautico "Aircraft Equipment Protocol".

La citata Convenzione ed il relativo Protocollo hanno introdotto un nuovo quadro giuridico relativo alle garanzie internazionali attraverso un sistema internazionale d'iscrizione. Tali strumenti mirano a facilitare il finanziamento dei beni aeronautici attraverso la protezione del creditore – cui riconoscono una prelazione assoluta di tali beni in un registro internazionale- ed in caso di insolvenza o fallimento permettono il recupero facilitato dei beni stessi sia in termini di tempo che di pratiche burocratiche.

Il presente Decreto, ha come finalità quella di fornire le disposizioni necessarie all'applicazione della Convenzione con riferimento alle procedure interne dell'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima. In particolare le disposizioni del Decreto mirano a coordinare l'operatività dei due registri, nazionale ed internazionale, avendo cura di precisare la prevalenza, in termini di priorità, delle garanzie internazionali iscritte nel registro internazionale ai sensi della Convenzione rispetto alle registrazioni nazionali di leasing o diritti reali di garanzia effettuate ai sensi della legge sammarinese. Tutto ciò al fine di rendere effettiva una delle regole basilari della Convenzione: il sistema di priorità previsto dall'articolo 29 della stessa, nei limiti della dichiarazione depositata ai sensi dell'articolo 39, comma 1, punto a).

L'art. 5 del Decreto mira invece a consolidare innanzi all'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima le procedure connesse alla cancellazione ed esportazione del materiale aeronautico, quale rimedio a disposizione del creditore in caso di insolvenza del debitore.

Da ultimo si segnala la modifica all'articolo 38 della Legge n. 125/2014, necessaria al fine di uniformarsi ai principi della Convenzione che considera i motori di aeromobili asset meritevoli di separata considerazione potendo autonomamente costituire l'oggetto di garanzie internazionali.



Il Segretario di Stato

Marco Arzilli